

# Patente a crediti anche per imprese non edili che operano nei cantieri

Giorgio Pogliotti



Dal 1° ottobre scatta l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese – anche quelle non qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che sarà operativo dal 1° ottobre, attraverso Spid o Cie. Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato (nel caso abbia già accertato l'assenza dei requisiti da parte del richiedente). Contro il rischio di un click day, inoltre, la circolare pubblicata ieri dall'Inl informa che in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è possibile inviare un modello allegato alla circolare (pubblicata sul sito dell'Inl), con un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti a [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) che avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024. L'operatore deve presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Inl entro la stessa data perchè dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite di un soggetto delegato, inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf. Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dell'iscrizione alla Camera di commercio; l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; del Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l'avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il riferimento ai "casi previsti dalla normativa vigente", è dovuto al fatto che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati: a titolo d'esempio il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. L'iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato con autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato con dichiarazioni sostitutive.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono presentare al portale Inl l'autocertificazione del possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE); in alternativa devono richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Sospensione sempre soggetta a valutazione dell'Ispettorato

Antonella Iacopini Matteo Prioschi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre del decreto 132/2024 del ministero del Lavoro e della circolare 4/2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, avvenuta ieri, si è definito quasi interamente il quadro attuativo della patente a crediti (ulteriori istruzioni saranno oggetto di future comunicazioni dell'Inl).

La patente verrà rilasciata in formato digitale in base al possesso autocertificato e dichiarato (Dpr 445/2000) dei requisiti previsti. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca della patente, ma trascorsi dodici mesi, l'impresa o il lavoratore autonomo potrà comunque chiedere il rilascio di una nuova.

Di rilievo la posizione delle imprese Ue ed extra Ue tenute a presentare l'autocertificazione rispettivamente del possesso di un documento equivalente ovvero di quello comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.

In difetto dovranno anche loro fare richiesta di rilascio della patente come tutte le altre imprese italiane. A questo riguardo la circolare dell'Inl precisa che per le imprese stabilite in uno Stato dell'Unione europea è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (viene fatto l'esempio del modello A1 al posto del Durc), mentre quelle extra Ue dovranno procurarsi gli stessi documenti richiesti alle aziende italiane.

La patente parte con una dotazione iniziale di 30 crediti ma si potrà arrivare fino ad averne 100. Per lavorare ne serviranno almeno 15. Le decurtazioni avverranno solo in presenza di provvedimenti definitivi (ordinanze o sentenze) riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa o il lavoratore autonomo.

La decurtazione maggiore di punti è prevista per violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui derivi un infortunio mortale di un lavoratore dipendente (20 punti), un infortunio che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro (15 punti) e una malattia professionale (10 punti).

I crediti decurtati potranno, tuttavia, essere recuperati, previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di Inl e Inail, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Oltre che revocata la patente potrà anche essere sospesa. Il decreto precisa i casi in cui ciò sarà obbligatorio e quando invece discrezionale. Nell'ipotesi di infortuni da

cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione è d'obbligo salve diverse valutazioni da parte dell'Inl che adotta il provvedimento sospensivo. La circolare chiarisce che in sostanza la sospensione è «normalmente adottata» a meno che dalla cessazione delle attività possa derivare una situazione di grave rischio per i lavoratori o per terzi o per la pubblica incolumità.

Diversamente, in presenza di infortuni da cui derivi l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o un'irreversibile menomazione, la sospensione dell'attività è facoltativa. Inoltre è collegata al riconoscimento dell'inabilità da parte dell'Inail, salvo il caso di una menomazione che può essere accertata immediatamente (nella circolare si fa l'esempio della perdita di un arto).

Lo scambio di informazioni con l'Inail incide anche sulla durata della sospensione che può arrivare a dodici mesi tenendo conto delle conseguenze dell'infortunio, della gravità delle violazioni e delle recidive. E proprio su quest'ultimo aspetto l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro potrà fornire all'Inl informazioni su eventi precedenti.

Contro la sospensione è consentito presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e la direzione interregionale dovrà decidere entro altri trenta giorni. In assenza di una pronuncia, la sospensione perderà efficacia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA